



Normativa sulla Trasparenza Bancaria

(T.U. Leggi Bancarie D.Lvo 385/93 e norme di attuazione)



**FOGLIO INFORMATIVO SULLE OPERAZIONI E
SERVIZI OFFERTI ALLA CLIENTELA**

FOGLIO INFORMATIVO H – Crediti di firma

Informazioni sulla Banca

CARIPRATO

CariPrato Cassa di Risparmio di Prato S.p.A. – Appartenente al Gruppo Bancario “Banca Popolare di Vicenza” e soggetta all’attività di direzione e coordinamento della stessa Banca Popolare di Vicenza - Sede Legale e Direzione Generale: I-59100 Prato, Via degli Alberti 2 - Cod. ABI 6020.2– Iscritta al n. 5292.8.0 dell’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari – Numero di iscrizione al Registro Imprese di Prato, Codice fiscale e Partita IVA 00515340974 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale sociale €103.300.000,00 i.v. – Riserve €172.531.479,00 al 31/12/2006.

www.cariprato.it – cariprato@cariprato.it

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

CREDITI DI FIRMA

Identifica il rilascio da parte dell'Istituto, nell'interesse della clientela ed a favore di terzi, di lettere di garanzia di vario tipo, legate ad operazioni di natura commerciale e/o finanziaria.

Principali rischi (generici e specifici)

- in caso di inadempimento dell'obbligazione principale, escussione della garanzia da parte del beneficiario della fidejussione, con le conseguenze legate alla tipologia propria della lettera di garanzia.

CREDITI DI FIRMA **Condizioni Economiche**

FIDEIUSSIONI IVA E CONCESSIONARIO:

- | | |
|---|---------------------|
| - Commissione di durata fino a due anni (per anno) | 3,40%, min. € 70,00 |
| - Commissione di durata superiore a due anni (per anno) | 3,60%, min. € 70,00 |

FIDEIUSSIONI ALTRE:

- | | |
|---|-------------------------------|
| - Commissione di durata inferiore all'anno | 0,267% per mese, min. € 70,00 |
| - Commissione su base annua | 3,20%, min. € 70,00 |
| - Commissione di durata da uno a due anni (per anno) | 3,40%, min. € 70,00 |
| - Commissione di durata superiore a due anni (per anno) | 3,60%, min. € 70,00 |

Diritti di segreteria

€ 30,00

Spese per comunicazioni ai sensi normativa sulla “Trasparenza” : € 0,89 + i recuperi postali (vedi Foglio Informativo “A – CONTI CORRENTI ORDINARI E A PACCHETTO/CONTI DI RISPARMIO”)

Sintesi di alcune clausole contrattuali più significative

Norme comuni alla MANLEVA RILASCIO FIDEIUSSIONI e alla MANLEVA FIDEIUSSIONE A FRONTE PLAFOND (MERCI ESTERO)

Facoltà di revoca: la banca può revocare in qualsiasi momento il credito anche prima della scadenza.

Rinuncia ad opporre eccezioni: il Cliente rinuncia ad opporre eccezioni nei confronti della Banca relativamente alla fondatezza delle pretese del nominativo garantito; è onere del Cliente agire nei confronti del Garantito.

Manleva e rimborso: il Cliente manleva da qualunque conseguenza la Banca e si obbliga a rimborsare qualunque somma pagata a fronte della fideiussione autorizzando, a tal fine, l'addebito in conto corrente o su altra partita intestata allo stesso.

Norme specifiche alla MANLEVA RILASCIO FIDEIUSSIONI

Pagamento al Garantito: la Banca potrà effettuare il pagamento al garantito anche senza preavviso, a semplice sua richiesta e nonostante opposizione del Cliente. In particolare nel caso di "garanzia autonoma" il Cliente non potrà opporre alcuna eccezione al pagamento

Spese e oneri: ogni onere derivante da tasse, imposte o altri gravami connessi all'operazione è a carico del Cliente.

Variazione delle condizioni contrattuali:

Ai sensi dell'art.118 Dlgs. 385/93, la Banca si riserva – qualora sussista un giustificato motivo – la facoltà di modificare le condizioni contrattuali dandone comunicazione al Cliente, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente stesso.

Al Cliente spetta il diritto di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione, senza spese e alle condizioni precedentemente praticate. Sono inefficaci le variazioni contrattuali, se sfavorevoli al Cliente, qualora non siano state osservate le prescrizioni di cui sopra.

Solidarietà ed indivisibilità tra Cliente, suoi eredi e aventi causa delle obbligazioni assunte.

Scritture contabili: faranno prova, anche in giudizio, in relazione alla determinazione del debito del Cliente.

Invio di comunicazioni ed elezione di domicilio: la Banca effettuerà ogni comunicazione e notifica all'indirizzo indicato nella presente o che sarà fatto conoscere successivamente per iscritto dal Cliente medesimo presso il quale elegge domicilio. In caso di irreperibilità del Cliente presso l'indirizzo eletto, si intende eletto domicilio, ai fini delle comunicazioni e delle notifiche, presso la Casa del Comune in cui si trova l'ultimo indirizzo dichiarato dal Cliente medesimo.

La Banca elegge domicilio presso la propria sede legale.

Foro competente: quello del Cliente se "consumatore" ex art. 33 Dlgs 206/2005, quello della propria sede legale, della sede della Filiale o quello previsto dal codice di procedura civile, a scelta Banca, se Cliente non "consumatore".

Il Cliente accetta la giurisdizione italiana. Al rapporto si applica la legge italiana.

Composizione stragiudiziale delle controversie: per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman-Giuri Bancario, secondo le modalità indicate nell'apposito avviso e/o materiale esposto nei locali aperti al pubblico della Banca.

Alcune principali tipologie di crediti di firma:

Advance Payment Bond (garanzia per il rimborso anticipato): trattasi d'impegno a garanzia della restituzione delle somme anticipate. Garantisce al committente la restituzione delle somme da questi anticipate all'interno di un contratto. La premessa è che il fornitore, al fine di garantirsi dal rischio di revoca della commessa, abbia ottenuto un anticipo dal committente al momento della conferma dell'ordine. Tale anticipo, di norma, varia dal 5 al 20 per cento della commessa. Il committente, a sua volta, può esigere di cautelarsi in caso d'inadempienza del fornitore (ritardata o mancata fornitura) richiedendo il rilascio di un A.P.B. pari all'importo dell'acconto versato. La garanzia diviene operativa, di norma, dietro accuso ricezione del pagamento anticipato da parte della banca del creditore.

Bid Bond (garanzia per la partecipazione a gara d'appalto): trattasi d'impegno presentato dai partecipanti a gare d'appalto a garanzia del mantenimento dell'offerta in caso d'aggiudicazione dei lavori/contratti. Garantisce l'affidabilità dell'offerta in una gara d'appalto. Per vincolare il concorrente al rispetto delle condizioni contenute nell'offerta, il committente è solito imporre un deposito cauzionale in denaro, o, in alternativa, una garanzia bancaria. Di solito l'importo varia in una percentuale compresa fra l'1 ed il 5 per cento del valore del contratto di gara. In caso di mancata aggiudicazione della gara, la garanzia viene scaricata e restituita all'emittente. In caso d'esito favorevole della gara, l'Ente appaltante, entro i termini di scadenza del Bid Bond, di norma, può far pervenire alla banca emittente la scelta tra il pagamento o rilascio di nuova garanzia a copertura del successivo periodo contrattuale (il Performance Bond).

Performance Bond (garanzia di buon funzionamento): trattasi d'impegno a garanzia della buona esecuzione dei lavori/contratto. La Banca s'impegna a far fronte della capacità, qualità e puntualità produttiva del proprio cliente. L'importo garantito varia, di solito, in proporzione al valore della fornitura, normalmente dal 10 al 20 per cento del contratto.